

3. Ai fini della scelta delle forniture mediche, sarà tenuto conto dei seguenti fattori:

- fabbisogno effettivo delle Repubbliche, determinato eventualmente con l'assistenza di organizzazioni non governative;
- disponibilità per l'esportazione di forniture mediche nei paesi fornitori extracomunitari;
- flussi commerciali tra le Repubbliche e i paesi fornitori, nonché stabilità dei mercati in questi ultimi paesi.

#### Articolo 4

1. I prestiti serviranno a finanziare esclusivamente gli acquisti e le forniture effettuati in forza di contratti di cui la Commissione abbia riconosciuto la conformità con le disposizioni della decisione 91/658/CEE e con le clausole degli accordi di cui all'articolo 2.

2. Le Repubbliche o gli agenti finanziari da queste designati sottopongono tutti i contratti alla Commissione per riconoscimento.

#### Articolo 5

Il riconoscimento di cui all'articolo 4 è subordinato, in particolare, al rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

- 1) Il contratto è stipulato secondo una procedura che garantisca la libera concorrenza. A questo fine, gli organismi acquirenti delle Repubbliche, prima di selezionare le ditte fornitrici nella Comunità, esaminano almeno tre offerte presentate da imprese indipendenti e, prima di selezionare le ditte fornitrici nei paesi fornitori extracomunitari, esaminano almeno tre offerte presentate da imprese indipendenti, stabilite in paesi diversi, a meno che le forniture siano disponibili soltanto in un numero limitato di paesi.
- 2) Il contratto offre le condizioni di acquisto più favorevoli rispetto al prezzo abitualmente praticato sui mercati internazionali.
- 3) I contratti per la fornitura di prodotti originari dei paesi fornitori extracomunitari non contemplano i prodotti di cui scarseggia l'offerta sul mercato interno

di detti paesi, né i prodotti che formano oggetto di aiuti comunitari a favore dei paesi in questione.

- 4) Se il contratto comprende il trasporto dei prodotti fino a destinazione, la proporzione o l'importo del prezzo contrattuale destinati al trasporto sono specificati nel contratto.
- 5) Se le spese di trasporto sono finanziate dal prestito ed il contratto è stipulato su base fob, gli organismi acquirenti delle Repubbliche, prima di selezionare il vettore/spedizioniere, esaminano, ove possibile, almeno tre offerte presentate da imprese indipendenti, di cui almeno due stabilite in paesi diversi dalla Repubblica interessata.
- 6) Il contratto precisa che le merci di origine comunitaria sono soggette alle norme sanitarie, epidemiologiche e in materia di quarantena, o alle norme applicabili alle forniture mediche, vigenti nelle Repubbliche e nella Comunità. Il contratto precisa che le merci originarie dei paesi fornitori extracomunitari sono soggette alle norme sanitarie, epidemiologiche e in materia di quarantena, o alle norme applicabili alle forniture mediche, vigenti nelle Repubbliche o nei suddetti paesi fornitori.

#### Articolo 6

I prodotti agricoli e alimentari finanziati dai prestiti sono distribuiti sul mercato al dettaglio nelle Repubbliche, secondo modalità tali da promuovere la riforma dei canali di distribuzione, sulla base di prezzi di mercato.

#### Articolo 7

I prodotti il cui acquisto è finanziato dai prestiti non vengono riesportati verso paesi diversi dalle Repubbliche che hanno firmato gli accordi citati all'articolo 2.

#### Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione